



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro



ORIGINALE
Deliberazione N. **26**
In data **28-09-2017**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Ricognizione e revisione straordinaria delle societa' partecipate possedute dall'ente ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n. 100.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20:00** nella Residenza Municipale, convocato con appositi avvisi , si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Chirra Marcella	P	Roccu Maria	P
Demurtas Maria Antonietta	P	Cadau Luigi	P
Pireddu Fedele Vittorio	A	Pintore Giuliana	A
Dessi' Marco	P	Podda Sebastiano	P
Corrias Marco	P	Sagoni Simone	A
Nieddu Giovanni	A		

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Falchi Antonio Maria.

Il Presidente Dott.ssa Chirra Marcella, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che non era stato adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce prima adozione ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 28-09-2017 COMUNE DI LEI

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito da n. 1 scheda di rilevazione, attinente alla partecipazione dell'Ente a ABBANOA SpA, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che il Comune di Lei partecipa ai seguenti organismi collettivi non aventi natura di società:

- A.T.O. gestione commissariale straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna;
- GAL Marghine Fondazione di partecipazione;

Preso atto che si tratta di forme associative non aventi natura societaria, non soggette, quindi, alla revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa allegato A;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere le partecipazioni per le motivazioni indicate nella scheda 04 dell'allegato A;
3. di comunicare, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, l'esito della ricognizione con le modalità ex DM 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c. 1 e 3 del TUSP, e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 28-09-2017 COMUNE DI LEI

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico-contabile in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Daniela Pianti

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Daniela Pianti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco

Dott.ssa Chirra Marcella

Il Segretario comunale

Dott. Falchi Antonio Maria

Protocollo n. 2574 del 05-10-2017

N° 291 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05-10-2017.

Lei, 05-10-2017

Segretario Comunale

Dott. Antonio Maria Falchi